

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BG.2011.40

Decisione del 4 novembre 2011

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Richiedente

contro

- 1. UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,**
- 2. GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI,**
OppONENTI

Oggetto

Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)

La I Corte dei reclami penali, visti:

- Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di coazione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) (inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in seguito: MP TI]);
- l'arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
- l'istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ottobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
- la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l'istanza di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordinaria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
- lo scritto di medesima data dell'Ufficio dell'uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza principalmente civile (act. 1.2);
- il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A.;
- le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di pronuncia, tramite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di A. contenute nel reclamo summenzionato;
- il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente competenti per istruire e giudicare nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
- la decisione del 19 ottobre 2011 dell'Uditore in capo con la quale quest'ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);

- il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il 6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 6).

Considerato:

- che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
- che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell'atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
- che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
- che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, il 4 novembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio dell'uditore in capo
- Giudice dei provvedimenti coercitivi

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.